



Consiglio Regionale della Calabria

IX LEGISLATURA
37^a Seduta
Lunedì 28 maggio 2012

Deliberazione n. 183 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 "Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle – Sacro Monte di Laino Borgo".

Presidente: Alessandro Nicolò
Consigliere - Questore: Francesco Sulla
Segretario: Nicola Lopez

Consiglieri assegnati 50

Consiglieri presenti 48, assenti 2

...omissis...

Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Principe, essendo stati approvati separatamente i due articoli della proposta di legge in argomento, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e votanti 48, a favore 48 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Nicolò

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Sulla

IL SEGRETARIO f.to Lopez

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 28 maggio 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola Lopez)

(Handwritten signature)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 183 del 28 maggio 2012

IX LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2012, N. 8

“ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL SANTUARIO DELLE CAPPELLE – SACRO MONTE DI LAINO BORGO”

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2012.

Reggio Calabria, 28 maggio 2012

IL PRESIDENTE
(Alessandro Nicolò)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2012, n.8)

1. Al comma 2 lettera e) dell'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8 le parole «l'Università degli Studi della Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «e, previa necessaria intesa, l'Università degli Studi della Calabria».

Art. 2

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2012, n. 8, è inserito il seguente:

**"Art. 7 bis
(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 5.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento" il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

3. Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento."